



Quesiti Help Risponde

Data	19/07/2023
------	------------

Argomento	Appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000 - requisiti
-----------	--

QUESITO

Considerato che gli appalti di lavori in questione sono disciplinati dal titolo IV, capo II e III del D.Lgs. n.36/2023, si chiede quali siano i requisiti che debba possedere l'operatore economico, posto che i requisiti generali dovrebbero essere quelli degli artt. 94 e 95, quelli di ordine speciale quelli dell'art.100, ma dopo averli elencati al comma 1, al comma 3 dello stesso art. si parla solo di servizi e forniture e al comma 4 dei lavori di importo maggiore a €150.000. Sembrerebbe quindi esserci un vuoto normativo in merito ai requisiti che nel vecchio codice erano disciplinati dall'art.83 e 86, ed esplicitati nell'allegato XVII – PARTE II (ex. art.90 DPR 207/2010).

RISPOSTA

La domanda riguarda uno dei pilastri del nuovo Codice, ovvero il passaggio da una normativa fortemente dettagliata a una caratterizzata dal "mito" della discrezionalità amministrativa.

Il legislatore ha deciso di lasciare ampi spazi di disciplina che dovranno essere riempiti dalle scelte delle stazioni appaltanti.

Un esempio è proprio il capitolo dei "requisiti speciali".

L'attuale disciplina è nell'art.100 che conferma la triade del vecchio Codice (primo comma) e poi (al secondo comma) pone la regola che deve illuminare le scelte pubbliche sul punto > i requisiti che la SA decide di inserire nelle legge di gara devono essere proporzionati e attinenti > aggiunge un avvertimento al comma 12: non si possono aggiungere requisiti di partecipazione diversi e maggiori di quelli previsti dall'articolo in commento.

Come queste regole si traducono nel dettaglio di un disciplinare a cura della SA, tenendo conto che:

- l'idoneità tecnica è data dall'iscrizione nel registro della camera di commercio
- per i lavori sopra i 150mila euro il requisito speciale è soddisfatto con la corrispondente categoria SOA
- un dettaglio dei requisiti speciali per lavori e progettazione si trova nelle parti IV e V dell'Allegato II.12 al codice
- per i lavori sotto i 150mila euro il sistema SOA non è obbligatorio, con il conseguente allentamento delle regole di qualificazione per i lavori sotto questa soglia.

